

TRIBUNALE DI RIMINI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
15. APR 1994
IL CANCELLIERE

Tribunale Civile di Rimini

Sezione Fallimentare

Fallimento RIMINI CALCIO S.p.a.

Giudice Delegato Dott. Guido Federico



Procuratore Dott. Mario Ferri

In data 21.03.94, data del fallimento, l'Ill.mo
onorevole Giudice Delegato Dott. Guido Federico
ha nominato i sottoscritti dott. rag. Marco Tognacci
e dott. studio in Rimini Via Roma n.23 ed il sig.
Giovanni Pecci in Bologna Via Marconi n.45, quali
periti per la stima dei beni aziendali della
societa' Rimini Calcio S.p.a.; i quali procedono
alla seguente relazione di stima articolata in più
parti in relazione ai singoli elementi oggetto di
valutazione.

Nei redigere la presente stima si ritiene
indispensabile dare una valutazione anche al
"marchio" "Rimini"- "Rimini Calcio".

Si ritiene in tal senso che i beni dell'azienda,
oggetto di stima, comprendano oltre agli elementi
strettamente connessi all'attivita' sportiva anche
il "Marchio Rimini".

Marchio conosciuto nel mondo e non solo associato
alla indiscussa capitale europea del turismo



7.
che sempre ha avuto in passato la vecchia Rimini Calcio.

Queste peculiari caratteristiche del Rimini consentono di discostarsi, quantomeno in parte, dal binomio tipico di ogni impresa, che fa derivare il valore di un'azienda dal suo effettivo esercizio; consentendo l'attribuzione al marchio di un valore congruo e prudente di L.100.000.000 (cento milioni).

A) Diritto alle prestazioni sportive dei calciatori e diritti consequenziali.

Il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori e' connotazione attiva essenziale per una societa' di capitali parzialmente atipica quale una societa' sportiva. L'essenzialità deriva dalla constatazione che detto diritto costituisce anche uno dei presupposti necessari perche' una societa' possa svolgere l'attivita' sportiva del gioco del calcio e possa quindi ottenere o mantenere l'affiliazione alla F.I.G.C.- Sul punto va infatti ricordato l'affiliazione, atto di natura amministrativa, e' riconosciuta dalla F.I.G.C. (Art.10 L.23.3.1981 n.91; art.32, comma 2, D.P.R. 28/3/1986 n.157) in presenza di determinati

requisiti, tra i quali, ai fini che qui rilevano, e' primario lo svolgimento della attivita' sportiva, che, ovviamente, intanto puo' sussistere in quanto la societa' disputa con una o piu' squadre i campionati delle varie serie.

Conferma di cio' si ha dall'art.15, comma 6, delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) che prescrive il rinnovo annuale della affiliazione all'atto della iscrizione al campionato di competenza, e dall'art.16, comma 2, stesse norme, che prevede la decadenza dalla affiliazione per le societa' che annualmente non inizino o non portino a termine l'attivita' sportiva.

Trattasi, peraltro, di una connotazione attiva che sfugge ad una valutazione oggettivamente determinabile per cui appare preferibile fare ricorso alle altre componenti attive di cui ora si dira'.



Costituiscono infatti componenti attive della societa' sportiva, certamente quantificabili, i diritti che derivano dalla attuale titolarita', in capo alla societa', di contratti con calciatori "professionisti" ovvero di

tesseramenti con calciatori "giovani" o "giovani di serie".

Tali posizione giuridiche soggettive fanno infatti sorgere il diritto della società a conseguimento, in caso di cessione del contratto o di nuovo tesseramento presso una società professionistica, di un corrispettivo liberamente pattuito, ovvero, rispettivamente, della indennità di preparazione e promozione (art.5, 6 e 15 della L.91/81).

Nel caso specifico della Rimini Calcio S.p.a., dal tabulato allegato alla presente perizia sotto la lettera "A" e' facile ricavare la completa situazione delle attuali titolarità di contratti o di tesseramenti in capo alla società, nonché le relative scadenze contrattuali di cui e' il caso di evidenziare che per i soli Argilli (ai minimi federali '96) Borghini ('95) Valentini (ai minimi federali '96) e l'allenatore Spimi ('95) e' previsto un contratto scadente oltre il giugno '94.

Cio' premesso, per la valutazione che interessa ai fini della presente perizia, il criterio utilizzabile per quanto riguarda i calciatori "professionisti" tesserati per la società fallita



quello del computo della indennita' di
separazione e promozione.

Attasi, infatti, di criterio che costituisce
garanzia di esatta quantificazione del valore
medio, in relazione a tutte le possibili evenienze
innesse alle varie situazioni dei contratti e dei
esseramenti dei calciatori.

gli articoli 97 e 98 della N.O.I.F. (come da
tempo modificati da deliberazione della F.I.G.C.
pubblicata con C.U. N.42/A del 6 aprile 1990),
emanati in attuazione del citato art.6 della Legge
91/81, prevedono infatti il diritto della
societa', titolare di precedente contratto
professionistico scaduto per termine finale, di
ricepire una somma, a titolo di indennita' di
separazione e promozione, dalla societa' che
ripuli un nuovo contratto professionistico con il
medesimo calciatore. Indennita' che puo' essere
oggettivamente quantificata in virtu' di un calcolo
matematico operato sulla base:

degli emolumenti stipendiali lordi percepiti dal
calciatore;

di un coefficiente prestabilito in relazione
all'eta' anagrafica del calciatore al momento della
firma del nuovo contratto e alla serie di

appartenenza delle due società interessate.
Poiché la presente perizia si muove con la
finalità e nell'ottica di una cessione
dell'azienda fallita ad una società neoaffiliata,
con concessione, da parte della F.I.G.C., del
trasferimento del titolo sportivo e conseguente
aspettativa qualificata in capo a quest'ultima
società di disputare il campionato di astratta
spettanza della società fallita, quella indennità
va calcolata, stante l'attuale posizione di
classifica della squadra della Rimini Calcio
S.p.a., con riguardo a rapporti fra una società di
serie C2 (quale avente titolo alla indennità) e
altra società di serie C2 tenuta al pagamento
della indennità.

Venendo, dunque a detto calcolo si ottengono i
distinti valori globali di L.563.851.400
(cinquecentosessantatremilionioctococinquanta-
mila/400) come meglio specificato nell'allegato A).
Tale valore è peraltro meramente indicativo,
risultando ancorato a parametri presuntivi, non
potendo evidentemente con precisione
predeterminarsi l'effettivo rendimento di un
calciatore e la sua evoluzione tecnico-agonistica,
né il grado di interessamento di altra società.

anche di serie maggiori.

Cio' vale a maggior ragione per i calciatori "giovani" o "giovani di serie" tesserati per la societa' fallita e la cui distinta trovasi nel tabulato allegato con lettera B, per i quali le possibili evenienze sportive e contrattuali sono di tale quantita' e qualita' da non consentire come fatto per i calciatori "professionisti", la determinazione di un valore di riferimento.

E' quindi necessario e imprescindibile procedere ad una valutazione globale equitativa e di tutti gli elementi di stima.

Sotto tale aspetto, tenendo conto della tradizione sportiva in materia della societa' fallita del valore sportivo giovani con particolare riguardo alla squadra "Juniores" vincitrice nella categoria allievi del titolo italiana; dei dati di esperienza acquisita in analoghe situazioni pregresse, quella valutazione va prudentemente rapportata ad un valore di L.120.000.000 (centoventimilioni).

B) Titolo sportivo.

Il titolo sportivo e', come detto, il riconoscimento delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri

requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato (art.52, comma 1, N.O.I.F.).

Trattasi dunque di uno status soggettivo, rilevante ai fini sportivi, che correttamente va ricompreso fra le componenti attive di una società di calcio. Ciò soprattutto in rapporti con i terzi, essendo indubitabile che, quanto più il titolo sportivo sia di maggior rilievo, tanto più la generale attenzione sportiva e non solo sportiva di quei terzi è rivolta verso la società.

Tuttavia la valutazione economica del titolo sportivo in quanto tale, ovvero sia come status in se' considerato, non è consentita dalle N.O.I.F. risultando anzi espressamente vietata (art.52, comma 2), coerentemente con il principio sportivo fondamentale che il titolo in trattazione non può essere ceduto ad altra società, potendosi e dovendosi acquisire essenzialmente per meriti sportivi.

Coerentemente, altresì, con l'altra disposizione che la società eventualmente cessionaria del titolo sportivo non può fruirne, in virtù della mera cessione (come

detto economicamente non valutabile); (cfr. art.52, comma N.O.I.F.).


Tale essendo la situazione normativa, la valutazione economica del titolo sportivo della societa' fallita non puo', pur fermo quanto suddetto rispetto ai terzi, che correttamente rapportarsi all'attualita' a valore zero.

c) Beni mobili

In ordine, infine, alle operazioni inventariali dei beni mobili (attrezzature, arredi, due automezzi), essi portano un valore complessivo di L.5.000.000 (cinquemilioni), adottandosi quale criterio di valutazione sia per i beni mobili che mobili registrati il presunto valore di realizzo.

Dalla somma degli indicati valori si ottengono le seguenti risultanze e conclusioni:

- beni immateriali L. 100.000.000
- diritto alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti L. 563.851.400
- diritto alle prestazioni sportive dei giovani di serie L. 120.000.000
- beni mobili L. 10.000.000



Valore di stima

L. 793.851.400

Sulla base delle indicazioni fornite dal Signor Giudice delegato, si deve ora "trasformare" il valore di stima dei beni aziendali in prezzo base di vendita.

Prezzo base di vendita che deve necessariamente considerare, quale primo correttivo specifico in diminuzione del valore, il debito sportivo che l'aggiudicatario, società affiliata alla F.I.G.C., dovrà accettare ed assumere in luogo della Rimini Calcio S.p.a. ai fini del mantenimento del titolo sportivo, vale a dire l'accollo del mutuo federale con un residuo debito capitale di Lire 203.269.164 (duecentotremilioniduecentosessantano- vemila/164) rimborsabile in tre rate semestrali al 30.06, 31.12.94 e 31.06.95.

Tale primo correttivo porta ad un valore di Lire 590.582.236 (cinquecentonovantamilionicinquecento- ottantaduemila/236).

Considerato altresì che in caso d'aggiudicazione, l'acquirente con effetto dal primo maggio e sino al termine del campionato dovrà sostenere le spese e gli oneri per la prosecuzione del campionato stesso, quale condizione essenziale per il

mantenimento del titolo sportivo;

- che tale prosecuzione del campionato comporta il sostenimento, degli oneri sportivi, relativamente al periodo maggio-giugno per stipendi, contributi (all.D), vitto e alloggio;
- che il momento di crisi economica investe anche l'intero comparto sportivo e professionistico, alimentando così incertezza anche per il settore del calcio;

Si ritiene corretto e prudentiale apportare un secondo correttivo generale ai valori sopra stimati, determinando così in via definitiva ed omnicomprensiva la stima del prezzo base di vendita in Lire 200.000.000 (duecentomilioni).


Con Osservanza.

Rimini, li' 13 Aprile 1994

i Periti

dott. rag. Marco Tognacci

sig. Eraldo Pecci



Handwritten signature of Marco Tognacci, written in black ink over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.